



COMUNE DI UDINE  
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI  
AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci  
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"

**29 OTTOBRE 2020**

N. 20 d'ord.

---

**OGGETTO: Accoglienza di persone vittime di violenza e maltrattamento. Approvazione linee di indirizzo.**

---

Nell'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17:00, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" si riunisce in videoconferenza ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 18 ottobre 2020, con l'intervento dei Sigg.:

Giovanni BARILLARI Assessore del Comune di Udine e Presidente dell'Assemblea, Brunella MICELLI Assessore del Comune di Campoformido, Antonella ORZAN Vice Sindaco del Comune di Martignacco, Adriano PUGNALE Assessore del Comune di Pagnacco, Lucio RIVA Assessore del Comune di Pasian di Prato, Paola GRASSI Assessore del Comune di Pavia di Udine, Francesca SCALON Assessore del Comune di Pozzuolo del Friuli, Andrea ZORZINI Vice Sindaco del Comune di Pradamano, Alessandro SPINELLI Assessore del Comune di Tavagnaccoe con l'assistenza del Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito dott. Antonio Impagnatiello, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente constata la presenza del numero legale ai sensi dell'art. 6, commi 8 e ss. della Convenzione istitutiva del SSC.

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI**  
**AMBITO TERRITORIALE “FRIULI CENTRALE”**

**L’ASSEMBLEA DEI SINDACI**

PREMESSO che l’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che i Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 della medesima LR 6/2006 e in particolare:

- a. garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
- b. determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
- c. definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- d. esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- e. coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
- f. concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con cui sono stati individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l’ambito del “Friuli Centrale” è costituito dai Comuni di Campofornido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine;

DATO ATTO che l’esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del SSC di cui all’articolo 18 della legge regionale 6/2006;

DATO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale “Friuli Centrale” con propria deliberazione n. 25 del 26.11.2019 ha adottato la proposta di convenzione istitutiva del SSC ed ha approvato l’indirizzo di conferire la delega della gestione del Servizio al Comune di Udine, che conseguentemente assume la funzione di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;

RICHIAMATE le deliberazioni con cui i Consigli Comunali dei Comuni citati hanno provveduto ad approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 6/2006, la proposta di convenzione;

DATO ATTO che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 28 febbraio 2020;

RICHIAMATO l'art. 1 della Convenzione in cui si prevede che i Comuni dell'ambito territoriale del “Friuli Centrale”, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, esercitano in

forma associata le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, tra cui la gestione dei servizi, interventi e prestazioni del sistema integrato compresi quelli per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore, secondo quanto previsto dall'allegato A);

VERIFICATO che il sopracitato allegato A) prevede interventi e servizi afferenti:

- all'area "Pronto intervento sociale e interventi per le povertà estreme", la quale include "interventi attivati per offrire sostegno e soccorso a specifici target in situazioni di emergenza sociale (ad es. senza fissa dimora, donne e bambini vittime di violenza) mediante accordi formali ed informali con strutture del territorio e regionali" (punto 3);
- all'area "Servizi, interventi e progetti per specifici target - minori e famiglie", la quale annovera tra le misure da garantire l'"inserimento di donne e minori vittime di violenza in strutture dedicate ed eventuali contributi ad integrazione delle rette di ricovero" (punto 8.1 lett. f);

DATO ATTO che l'art. 13 della citata Convenzione istitutiva prevede che le risorse finanziarie necessarie per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni sono composte dai trasferimenti comunitari, statali, regionali e comunali, da altri trasferimenti ottenuti a titolo di contributo da enti pubblici e privati, nonché dalle entrate relative alla compartecipazione degli utenti ai servizi/interventi;

PRESO ATTO che la Legge Regionale 16 agosto 2000, n. 17 "Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà" stabilisce che la Regione promuove, coordina e stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi individuando tra gli interventi, l'istituzione di Centri antiviolenza e la realizzazione di Case di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza derivanti da episodi di violenza;

VISTI, in particolare:

- l'art. 6 della L.R. 17/2000, in cui è previsto che i Comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio nucleo familiare e abitativo, in quanto vittime di violenza e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria;
- l'art. 7 comma 2 della medesima Legge in cui si prevede che gli enti locali debbano comunque garantire strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati, assicurandone la copertura finanziaria delle spese di gestione e funzionamento;

VERIFICATO che sempre più spesso le donne vittime di violenza vengono dimesse dall'Ospedale e/o intercettate dalle Forze dell'Ordine, per essere accompagnate, soprattutto nelle ore notturne, presso le strutture del territorio identificate come Centri antiviolenza, finanziati a valere sui fondi di cui alla L.R. 17/2000;

VERIFICATO, altresì, che nell'ultimo biennio il Servizio Sociale è stato ripetutamente coinvolto nella presa in carico di donne, anche senza figli minori, che necessitavano di un percorso di protezione da maltrattamento e violenza, con conseguente esigenza di sostegno della retta di accoglienza presso strutture riconosciute, nelle quali erano collocate dalle Forze dell'Ordine;

RITENUTO indispensabile che il Servizio Sociale dei Comuni continui a farsi parte attiva nella gestione condivisa del fenomeno del maltrattamento e della violenza contro le donne e le donne con minori, sia dal punto di vista tecnico che nella gestione dei rapporti intercorrenti con gli altri enti sia istituzionali che del privato sociale, al fine di garantire una risposta completa ed organizzata sul territorio;

VISTO il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Udine, in qualità di Ente Gestore, n. 115 d'ord. del 18 dicembre 2019, immediatamente esecutiva, il quale prevede le spese per le accoglienze in centri antiviolenza;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del già Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, n. 19 d'ord. del 26 luglio 2016, "Centri antiviolenza. Compartecipazione dei Comuni. Approvazione linee di indirizzo", la quale disponeva, in relazione alle accoglienze per donne senza minori e per quanto qui di interesse:

- 1) di sostenere le spese inerenti l'accoglienza d'emergenza di donne vittime di violenza e maltrattamenti, corrispondente a n. 8-10 giorni dal momento della conoscenza della situazione di pericolo da parte dei Servizi, con risorse dell'Ambito;
- 2) di ritenere necessario che le spese di accoglienza in centri antiviolenza relative al periodo successivo all'emergenza debbano essere sostenute dal Comune di residenza della vittima;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Udine n. 33 d'ord. del 4 febbraio 2019, "Presa in carico delle spese per l'accoglienza temporanea in Centri Antiviolenza ubicati in altre città di donne residenti in Udine nei casi in cui detta accoglienza sia giustificata dalla necessità delle stesse di allontanarsi dal contesto in cui vivono allo scopo di non correre rischi per la propria sicurezza ed incolumità";

RITENUTO necessario, alla luce del monitoraggio e dell'analisi effettuati dal Servizio Sociale Professionale, avviare la predisposizione di un sistema organizzato di accoglienza per le donne e per le donne con minori vittime di maltrattamento e violenza, coordinato dal Servizio Sociale dei Comuni e non limitato al periodo emergenziale;

RITENUTO, pertanto, di modificare gli indirizzi approvati dall'Assemblea dei Sindaci nel 2016 con la deliberazione sopra citata;

RITENUTO, quindi, in relazione a persone residenti sul territorio del Servizio Sociale dei Comuni che sono prese in carico da parte del Servizio Sociale Professionale, di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con particolare riferimento alle modifiche evidenziate alla colonna d);

DATO ATTO che le accoglienze di competenza del Servizio Sociale dei Comuni sono finanziate con la modalità prevista dalla Convenzione istitutiva del SSC, all'art. 13;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Convenzione, dal Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" dott. Antonio Impagnatiello, e conservato agli atti;

A VOTI UNANIMI espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per quanto indicato in premessa, di:

1. avviare la predisposizione di un sistema organizzato di accoglienza per le donne e per le donne con minori vittime di maltrattamento e violenza, coordinato dal Servizio Sociale dei Comuni;
2. modificare gli indirizzi di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del già Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, n. 19 d'ord. del 26 luglio 2016, "Centri anti violenza. Compartecipazione dei Comuni. Approvazione linee di indirizzo";
3. approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con particolare riferimento alle modifiche evidenziate alla colonna d);
4. finanziare le accoglienze di competenza del Servizio Sociale dei Comuni con la modalità prevista dalla Convenzione istitutiva del SSC, all'art. 13;
5. incaricare il Responsabile del SSC dell'adozione degli atti necessari per dare esecuzione a quanto deliberato.

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Il Dirigente del SSC  
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"  
f.to dott. Antonio IMPAGNATIELLO  
in qualità di segretario verbalizzante

Il Presidente del SSC  
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"  
f.to dott. Giovanni BARILLARI